

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni)

Manuale di organizzazione, gestione e controllo

Versione 6.0

Giugno 2025

INDICE

PREMESSA	3
PARTE GENERALE	5
1. <i>FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</i>	<i>5</i>
2. <i>CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI.....</i>	<i>6</i>
3. <i>APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231</i>	<i>10</i>
4. <i>DESTINATARI DEL MODELLO</i>	<i>10</i>
5. <i>RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO.....</i>	<i>11</i>
6. <i>STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE</i>	<i>11</i>
7. <i>PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI.....</i>	<i>13</i>
8. <i>ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI.....</i>	<i>14</i>
9. <i>COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO</i>	<i>19</i>
10. <i>SISTEMA SANZIONATORIO</i>	<i>20</i>
11. <i>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</i>	<i>20</i>
12. <i>RIFERIMENTI.....</i>	<i>21</i>
PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN GIOTTO	22
1. <i>I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</i>	<i>22</i>
2. <i>I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	<i>26</i>
3. <i>I REATI SOCIETARI</i>	<i>33</i>
4. <i>I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO</i>	<i>38</i>
5. <i>I REATI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI.....</i>	<i>40</i>
6. <i>DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO; DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</i>	<i>42</i>
7. <i>DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE</i>	<i>45</i>
8. <i>REATI AMBIENTALI</i>	<i>47</i>
9. <i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</i>	<i>52</i>
10. <i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE</i>	<i>53</i>
11. <i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</i>	<i>55</i>
12. <i>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</i>	<i>57</i>
13. <i>DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia</i>	<i>59</i>
14. <i>FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA O GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.</i>	<i>60</i>
15. <i>REATI TRIBUTARI</i>	<i>62</i>
16. <i>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI</i>	<i>66</i>

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- ***Presente testo***; parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**.
- ***Allegato 1*** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche a Novembre 2011
- ***Allegato 2*** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- ***Allegato 3*** - Identificazione e Valutazione dei rischi 231
- ***Allegato 4*** - Codice di Comportamento
- ***Allegato 5*** - Sistema Sanzionatorio
- ***Allegato 6*** - Procedure preventive 231

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. Allegato 3 - Identificazione e Valutazione dei rischi 231).

Tutte le procedure aziendali inerenti ai processi sensibili indicati nel presente Modello, costituiscono parte integrante del Modello stesso

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

La GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE è una cooperativa sociale di tipo B che opera dal 1986. Fornisce servizi di alta qualità attraverso la valorizzazione delle persone, soprattutto svantaggiate, e dei loro talenti.

Inizialmente la Cooperativa è stata avviata da nove persone, tra dipendenti e fondatori; oggi invece sono più di cinquecento le persone impiegate, di cui oltre 30% sono svantaggiate. La GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE spazia con competenza ed efficacia su settori diversi, grazie a un'organizzazione flessibile, orientata all'apprendimento continuo e pronta a dare risposte su misura alle esigenze dei propri clienti.

I settori in cui la GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE eroga i suoi servizi per i quali si è strutturata in modo stabile sono:

- realizzazione e manutenzione del verde;
- gestione dei sistemi di sosta a pagamento;
- servizi di pulizia in ambito civile;
- raccolta e trasporto rifiuti;
- servizi di sorveglianza/accoglienza, guardiania, custodia in ambito museale;
- servizi di contac center e back office e servizi amministrativi
- servizi di assemblaggio piccoli componenti.

GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE ha adottato un Sistema di Gestione Integrato Aziendale che si prefigge inoltre lo scopo di migliorare il sistema di processo e di comunicazione interno fra le varie funzioni aziendali.

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di *GIOTTO* ha approvato, in data 06/08/2013, la prima versione del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

1. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di *GIOTTO*, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di *GIOTTO* in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da *GIOTTO* in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui *GIOTTO* intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

2. CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente e Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre

2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, la L. 3 maggio 2019, n. 39 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; la L. 43 del 21 maggio 2019 ha modificato il disposto dell'art. 416 ter c.p. ("Scambio elettorale politico mafioso"), Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale, D.L. 14 luglio 2020, n. 75 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, e della L. 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica).

Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001)
- Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25-sexies D.Lgs 231/2001);
- Reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29);
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del D. Lgs. n. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001).
- Reati ambientali (art. 25 undecies del D.lgs. 231/2011)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del D. Lgs. n. 231/2001).

L'Allegato 2 contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali"), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in *GIOTTO* consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice della Società (Consiglio di Amministrazione) o al primo livello di riporto (Amministratori Delegati);
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di *GIOTTO*.

3. APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale e i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- suddiviso l'attività aziendale in processi (al fine di mappare sistematicamente l'intera realtà aziendale);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati, utili al fine della prevenzione della fattispecie di comportamento a rischio;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1);
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- valutato il "rischio 231" residuo, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo peso e impatto (**Allegato 3** - Identificazione e Valutazione dei rischi 231);
- identificato ulteriori punti di controllo (es. introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione della prassi in procedure preventive, etc.);
- raccolto le informazioni di cui sopra e gli interventi di miglioramento in apposito documento (**Allegato 3** - Identificazione e Valutazione dei rischi 231)

Successivamente la Società ha provveduto a rafforzare il Modello, come previsto dal par 1, provvedendo a:

- effettuare l'analisi del rischio relativo alle fattispecie di reato via via inserite nel c.d. catalogo dei reati 231;
- mettere in atto gli interventi di miglioramento identificati.

4. DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello, senza eccezione alcuna, si applicano ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- Organi Sociali, Soci lavoratori, Dipendenti, Collaboratori ivi compresi Lavoratori parasubordinati, Stagisti e Tirocinanti;
- Professionisti esterni, Partner commerciali, Fornitori e coloro che intrattengono rapporti con GIOTTO (di seguito "terzi"), nello svolgere attività in nome e/o per conto della stessa o comunque, nello svolgimento della propria attività per la GIOTTO, esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001.

5. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO

GIOTTO ha predisposto un apposito Codice di comportamento (**Allegato 4**), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

I contenuti del Codice di Comportamento devono intendersi parte integrante del Modello.

6. STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui *GIOTTO* è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

6.1. Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. ed ha conferito specifiche procure.

La documentazione relativa a deleghe e procure è custodita da Area Amministrativa.

6.2. Definizione di responsabilità, unità organizzative

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto»; tali ruoli vanno codificati in apposite job description.

Più in generale le regole a cui *GIOTTO* intende uniformarsi in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente

- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

E' necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamenti dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

GIOTTO ha costruito il proprio Organigramma aziendale e i Mansionari nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito di Area sistema Integrato mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parte integrante del presente Modello.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di *GIOTTO* ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanti ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; la relativa documentazione (delibere del CdA, deleghe e procure) è custodita da Area Amministrativa.

6.3. **Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa**

Sulla base delle necessità operative della Società e, in particolare, in vista dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale, il CdA definisce l'ambito delle deleghe e delle procure.

Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che il conferimento di procura costituisce elemento significativo, che può comportare il riconoscimento in capo al procuratore della qualifica di "soggetto apicale".

6.4. Procedure

Ai fini del presente Modello, devono intendersi per procedure (di seguito, le "Procedure") sia i documenti ufficialmente adottati come tali dalla Società, sia le procedure preventive (**Allegato 6**).

GIOTTO si è dotata, in ragione della sua struttura, di un apparato di Procedure scritte che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di media impresa non quotata. Procedure che mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.
Le procedure costituiscono parte integrante del presente Modello.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza delle Procedure riferite alle attività di competenza, e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

7. PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

7.1. Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- La presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- Chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- Segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - devono decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo;
- Tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- Verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;

- Rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli.
- Utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

7.2. Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia). A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 8).

8. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

8.1. Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto precedente, *GIOTTO* istituisce un apposito organo collegiale, denominato "Organismo di Vigilanza" e regolato dalle disposizioni che seguono.

- Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. Il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente.
- Dato il profilo di rischio della Società, i membri esterni dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti interni e tra soggetti esterni all'azienda provvisti di specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, legale, controllo interno e organizzazione. L'Organismo di Vigilanza è quindi composto da un minimo di 3 membri, di cui almeno 2 esterni.
- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di 6 anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina. Qualora cessi, per qualunque motivo, il rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.
- La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato e messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva.
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.

8.2. Poteri e funzioni

L'O.d.V., nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

8.3. Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione

- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l’attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l’Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all’unanimità e trasmesso all’organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.

8.4. Informativa all’Organismo di Vigilanza

Tutti i Segnalanti, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni del presente Modello, o di violazioni previste dalla Procedura Whistleblowing aziendale devono informarne senza indugio i Gestori delle Segnalazioni con le modalità, tramite i canali, e con le garanzie previste dalla suddetta, che, tra l’altro, costituisce parte integrante del Modello Organizzativo e pubblicata sul sito istituzionale della Società (<https://www.coopgiotto.org/>, sezione “Whistleblowing”) o resa separatamente disponibile ai destinatari del presente codice da parte della Società e dalla normativa applicabile in materia di segnalazioni.

Le segnalazioni vanno rivolte:

- al diretto superiore
- direttamente ai Gestori delle Segnalazioni nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

I Segnalanti hanno altresì l’obbligo di fornire ai Gestori delle Segnalazioni tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell’esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle Gestori delle Segnalazioni.

Le segnalazioni ai Gestori delle Segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante:

- Software al sito: <https://giottowhistleblowing.integrityline.com>
- Organismo di Vigilanza, c/o via Vigonovese 111 - 35127 Padova, Italia
- OdV@ coopgiotto.com
- odvcoopgiotto@gmail.com

Le segnalazioni ai Gestori delle Segnalazioni, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d’indagine dei Gestori stessi. Qualora non sia sufficientemente circostanziata i Gestori valutano se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nella Procedura Whistleblowing e nel Modello, GIOTTO garantirà che nessuno, in ambito

lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Si precisa che costituisce violazione della Procedura Whistleblowing e del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni della suddetta Procedura e del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione della Procedura Whistleblowing e del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 5**).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

8.5. Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Organismo redige (con periodicità almeno annuale) una relazione sull'attività compiuta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni all'Amministratore Delegato e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente Manuale del Modello 231);
- volontà del Consiglio di Amministrazione di *GIOTTO* in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231;
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti
- relative procedure preventive (Doc. di riferimento: Procedure preventive – **Allegato 6**)
- criteri generali di condotta (Doc. di riferimento: Codice di comportamento – **Allegato 4**)
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: Sistema sanzionatorio - **Allegato 5**).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
 - invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente al Sistema Sanzionatorio) per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
 - formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione degli altri dipendenti ad opera dei rispettivi superiori gerarchici;
 - accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante intranet.
- Comunicazioni interne continuative:
 - incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società.
- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Manuale sul sito internet della società;
 - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano

di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti)

- sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da *GIOTTO*, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di salvaguardia 231).

10. SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di *GIOTTO*. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da *GIOTTO* in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito ***Allegato 5***.

11. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello, il Consiglio di Amministrazione può dare incarico al Presidente di procedervi autonomamente, senza che tali modifiche debbano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può dare incarico al Presidente di adottare o modificare in qualunque modo le procedure aziendali inerenti ai processi sensibili indicati nel presente Modello, fermo restando che le modifiche delle procedure stesse possono essere apportate anche dalla funzione aziendale competente, sentito il Presidente.

In ogni caso, il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere, non vincolante, dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di

mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi. I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione dei Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, ne danno informazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

12. RIFERIMENTI

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a marzo 2014.
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019.
- Regolamento UE Privacy 679/16 "GDPR"
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08).
- Statuto della Società.

1. I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 letto in combinato disposto con l'art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 prevede che il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- alle attività di sorveglianza sanitaria
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e

l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.***

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]".¹

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

1.2. I processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	– Governo della salute e sicurezza sul lavoro (gestione sicurezza compresi i cantieri)
Area Tecnica	– Gestione operativa della salute e sicurezza sul lavoro

1.3. Elementi di controllo

1.4. Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti; in particolare, al fine di disciplinare i meccanismi di controllo sull'attuazione del Modello, GIOTTO ha definito la procedura di Governo della salute e sicurezza sul lavoro,

¹ Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011

che contiene la disciplina dei meccanismi decisionali e di spesa per la salute e sicurezza;

- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Comportamenti in tema di salute e sicurezza

A completamento del Modello sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza (si veda Capitolo 8 del presente Manuale)
- Sistema Sanzionatorio (**Allegato 5**).

2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, *GIOTTO* opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza

e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96)

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403)

- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138)

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

2.2. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c p)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie di reato è integrata laddove sia commessa frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.,

relativi a contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Essa, dunque, tutela il buono e regolare andamento della P.A. contro le frodi dei fornitori nell'esecuzione di un contratto di fornitura di cose o opere necessarie per lo svolgimento della funzione pubblica.

Si ritiene sussistente il delitto anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è richiesto dalla norma incriminatrice.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell'ente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale norma – di carattere residuale (ovvero applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, es. corruzione), prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno assumano un carattere di rilevante gravità.

La Società può essere chiamata a rispondere di tale illecito a titolo di concorso nel reato qualora a) fornisca un contributo (nei termini di concorso morale, es. nella forma del "rafforzamento" del proposito criminoso del P.U.) b) sia configurabile un interesse o un vantaggio per la stessa e c) nella sola ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale ultimo requisito si configura, per esempio, nelle ipotesi di:

- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea;
- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di euro 10 milioni qualora si tratti di IVA).

L'**art. 322-bis c.p.** estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

2.3. I processi a rischio

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con Istituzioni, Pubblica Amministrazione ed Enti da essa partecipati.

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

Macro Area

Gestione strategica e societaria

Processo

- Omaggi, Erogazioni, Sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

	- Gestione Contenzioso e Rapporti con l'Autorità Giudiziaria - Rapporti con Organi Ispettivi (pubblici e non) - Gestione dati e comunicazioni alla PA - Gestione posta elettronica certificata - Gestione certificati e dispositivi di firma digitale - Progetti finanziati con fondi pubblici
Amministrazione e Finanza	- Predisposizione bozza di bilancio/Adempimenti fiscali e tributari - Gestione delle agevolazioni fiscali / contributive / incentivi – crediti d'imposta per l'assunzione di detenuti - Gestione fatturazione attiva - Gestione ciclo passivo/cassa e gestione risorse finanziarie - Rimborsi spesa
Risorse Umane	- Gestione Sociale e Formazione
Commerciale	- Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)
Area Tecnica	- Gestione del Servizio
Gestione beni e Acquisti	- Affidamento incarichi professionali - Acquisti
Area IT	- Gestione sistemi informatici e licenze software

2.4. Elementi di controllo

2.5. Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti; in particolare si segnala che, al fine di mappare gli Enti pubblici con cui la Società intrattiene rapporti, GIOTTO ha redatto un inventario dei soggetti appartenenti alla PA verso i quali risultano in essere, o ritiene possibile che possano aversi in futuro, rapporti a qualsiasi titolo. Tale elenco è allegato alla procedura "*Gestione dati e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione*";
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Norme di comportamento nelle relazioni con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati
 - Norme di comportamento nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
 - Comportamenti in materia di gestione dei sistemi informatici

3. I REATI SOCIETARI

3.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno²).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

² Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.
Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di responsabilità in capo all'ente stesso).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da:

- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette danaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è punito.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

3.2. I processi a rischio

Le aree di *GIOTTO* analizzate riguardo alle fattispecie di reati societari sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	- Gestione societaria - Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza - Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
Amministrazione e Finanza	- Predisposizione bozza di bilancio/Adempimenti fiscali e tributari - Gestione delle agevolazioni fiscali / contributive / incentivi – crediti d'imposta per l'assunzione di detenuti - Ciclo Attivo - Ciclo Passivo, Cassa e Risorse finanziarie - Gestione rimborsi spesa
Risorse Umane	- Gestione sociale e formazione
Gestione Commerciale	- Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)

- | | |
|--------------------------|---|
| Gestione beni e Acquisti | – Acquisti |
| | – Affidamento incarichi professionali |
| Area IT | – Gestione sistemi informatici e licenze software |

3.3. Elementi di controllo

3.4. Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Comportamenti in tema di registrazioni contabili
 - Comportamenti in materia societaria
 - Comportamenti in materia di corruzione privata.

4. I REATI IN TEMA DI RICICLAGGIO

4.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione del D.Lgs. 231/2001 con il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il tutto limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a *GIOTTO*.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n.186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato nell'art 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto) oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

4.2. I processi a rischio

Le aree di GIOTTO analizzate riguardo alle fattispecie di reati in tema di riciclaggio sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	– Gestione societaria – Progetti finanziati con fondi pubblici e utilizzo di agevolazioni per inserimento lavorativo
Amministrazione e Finanza	– Omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni – Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non) – Governo della salute e sicurezza sul lavoro (gestione sicurezza compresi i cantieri) – Governo della tutela ambientale – Predisposizione bozza di bilancio/Adempimenti fiscali e tributari - Gestione delle agevolazioni fiscali / contributive / incentivi – crediti d'imposta per l'assunzione di detenuti – Gestione rimborsi spesa – Ciclo Attivo – Ciclo Passivo, Cassa e Risorse finanziarie – Gestione rimborsi spese
Risorse Umane	– Gestione sociale e formazione
Commerciale	– Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)
Gestione beni e Acquisti	– Acquisti – Affidamento incarichi professionali

4.3. Elementi di controllo

4.4. Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Norme di comportamento nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati
 - Comportamenti in materia di antiriciclaggio e ricettazione
 - Comportamenti in tema di registrazioni contabili

5. I REATI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI

5.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie.

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

Falsi mediante documentazione informatica (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

5.2. I processi a rischio

Le aree di *GIOTTO* analizzate riguardo alle fattispecie di reati di reati informatici sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	– Gestione dati e comunicazioni alla PA – Gestione posta elettronica certificata – Gestione certificati e dispositivi di firma digitale
Area IT	– Gestione sistemi informativi e delle licenze software

5.3. Elementi di controllo

5.4. Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Norme di comportamento nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati;
 - Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici.

6. DELITTI IN TEMA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO; DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-bis ed ai delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, utilizzo senza concorso nella contraffazione o alterazione, di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se vi sia contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza concorso nella contraffazione o alterazione, utilizzo di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Altra ipotesi è quella dell'introduzione, nel territorio dello Stato, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Turbata libertà dell'industria e del Commercio (art. 513 c.p.)

Utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Commissione, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia.

L'ipotesi è aggravata se se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in commercio, come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia prevista come reato da altra disposizione di legge].

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dall'art. 517-quater c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

6.2. I processi a rischio

Le aree di *GIOTTO* analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo associativo sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	– Comunicazione esterna

6.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Comportamenti in tema di diritto d'autore, proprietà intellettuale e industriale

7. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

7.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque per trarne profitto abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

7.2. I processi a rischio

Le aree di *GIOTTO* analizzate riguardo alle fattispecie di reati in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

Macro Area

Gestione Strategica e societaria

Area IT

Processo

– Comunicazione esterna

– Gestione Sistemi Informativi e delle Licenze Software

7.3. Elementi di controllo

7.4. Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Comportamenti in tema di diritto d'autore, proprietà intellettuale e industriale
 - Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici

8. REATI AMBIENTALI

8.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.)

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

Altra ipotesi è quella di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

In entrambi i casi il reato non sussiste in caso di quantità trascurabili e di impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Distruzione o comunque deterioramento con compromissione dello stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)

Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater del c.p.)

Cagionare abusivamente un disastro ambientale. Con disastro ambientale si intende:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies del c.p.)

Le pene relative ai reati di cui sopra (art. 452-bis e art. 452-quater) sono diminuite se commessi per colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata.

Circostanze aggravanti (Art. 452-octies del c.p.)

Qualora lo scopo dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 sia diretto, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del codice penale, le pene sono aumentate.

Se l'associazione è pure di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis e finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene sono aumentate.

Le pene sono aumentate ulteriormente se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori di cui alle tabelle dell'Allegato 7 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza di autorizzazione, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dell'autorità competente.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietate da Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo citato si rinvia alle abrogazioni disposte, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall'art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e le norme contenute nell'art. 6, commi da 3 a 3-quinquies, del medesimo D.L. n. 135/2018.

Emissioni in atmosfera (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/1992)

Importazione, esportazione o riesportazione, trasporto di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A, B e C del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi

Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato

Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato

Commercio di piante [tra quelle elencate nell'Allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997

Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione

Le suddette violazioni sono più gravi in caso di recidiva

Falsificazione o alterazione di certificati o licenze, false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza, utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione, omessa o falsa notifica all'importazione

Detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Fanno inoltre parte del Catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D.lgs 231/2001 le seguenti fattispecie che, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che pur non potendo escludere che possano essere astrattamente applicabili alla Società, presentano un profilo di rischio del tutto trascurabile:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (art. 256 d.lgs. 152/06 comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies del c.p.)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c))

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

8.2. I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo ambientale sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	– Governo della tutela ambientale
Area Tecnica	– Gestione operativa della tutela ambientale

8.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Criteri di condotta in materia ambientale.

9. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

9.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Il presente paragrafo si riferisce allo specifico reato previsto dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001, ovvero:

- Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

9.2. Processi a Rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alla fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	- Gestione contenzioso e rapporti con l'autorità giudiziaria - Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

9.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Norme di comportamento nelle relazioni con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e con enti da essa partecipati

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

10.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare (Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

È punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

10.2. I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo associativo sono le seguenti:

Macro Area

Risorse Umane

Processo

– Gestione sociale e formazione

10.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**), in particolare:
 - Norme di comportamento verso lavoratori e a tutela della personalità individuale
 - Comportamenti in materia di corruzione privata.

11. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

11.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 e fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)

Viene punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

11.2. I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alla fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	- Governo della salute e sicurezza sul lavoro
Risorse Umane	- Gestione Sociale e formazione
Area Tecnica	- Gestione operativa della salute e sicurezza sul lavoro
Gestione beni e Acquisti	- Acquisti

11.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**) in particolare:
 - Norme di comportamento verso lavoratori e a tutela della personalità individuale

12. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

12.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 ter "*Delitti di criminalità organizzata*" del D.Lgs. 231/2001, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a *GIOTTO*.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al co. 6)

L'ipotesi in esame prevede e punisce l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura in caso di partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

L'ipotesi è perfezionata dall'accettazione della promessa di voti, mediante le modalità di cui sopra (caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973) o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, detenga, anche per conto di terzi, di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando o di sostanze stupefacenti o psicotrope superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs. n. 286/1998)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) (*ipotesi possibile per i soli reati transnazionali*)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Il reato si configura con l'offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

12.2. I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alla fattispecie di reato di cui sopra sono le seguenti:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione strategica e societaria	- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza - Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)
Amministrazione e finanza	- Gestione fatturazione attiva - Gestione ciclo passivo / cassa e gestione risorse finanziarie
Risorse Umane	- Gestione sociale e formazione
Gestione commerciale	- Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)
Gestione beni e Acquisti	- Acquisti - Affidamento incarichi professionali

12.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento (**Allegato 4**) in particolare:
 - Comportamenti contro la criminalità organizzata (anche transnazionale)
 - Norme di comportamento nelle relazioni con istituzioni, Pubblica Amministrazione e con enti da essa partecipati
 - Comportamenti nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
 - Comportamenti verso i lavoratori e a tutela della personalità individuale

13. DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

13.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. 231/2001

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

13.1. I processi a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- diffusione e utilizzo massivo attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a GIOTTO (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc., di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba.

13.2. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento, (**Allegato 4**), in particolare:
 - o Comportamenti in tema di razzismo e xenofobia

14. FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA O GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

14.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "*Frodi in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommessa o giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" del D.Lgs. 231/2001

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

La fattispecie di reato di Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. La punibilità è estesa al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

E' previsto un aumento di pena per l'ipotesi in cui risultato della competizione sia influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.

La norma punisce l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401) consistente in:

- offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad un partecipante ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, affinché sia raggiunto un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente riconosciuto dallo Stato o su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o, ancora, su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, o partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- organizzazione, esercizio e raccolta a distanza, senza la prescritta concessione o - se titolare della prescritta concessione - con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità sopra descritte, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti, ovvero la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- partecipazione a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte e fuori dei casi di concorso in uno dei reati indicati nei punti precedenti;
- svolgimento in Italia di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza;
- raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, in assenza di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

14.2. I processi a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

14.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento, (**Allegato 4**), in particolare:
 - Comportamenti in tema di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo

15. REATI TRIBUTARI

15.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari" del D.lgs. 231/2001.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Viene prevista un aumento di pena se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La punibilità dell'ente, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 è altresì prevista con riferimento alla commissione, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4 (norma che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passive inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni);
- **delitto di omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5 (fattispecie che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando

l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ed altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila);

- **delitto di indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quarter (ipotesi di reato integrate qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro).

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

15.2. I processi a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione Strategica e Societaria	– Gestione societaria – Progetti finanziati con fondi pubblici e utilizzo di agevolazioni per inserimento lavorativo – Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non) – Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza
Amministrazione e Finanza	– Predisposizione bozza di bilancio/Adempimenti fiscali e tributari - Gestione delle agevolazioni fiscali / contributive / incentivi – crediti d'imposta per l'assunzione di detenuti – Gestione fatturazione attiva – Gestione ciclo passivo/cassa e gestione risorse finanziarie – Gestione rimborsi spesa
Risorse Umane	– Gestione Sociale e formazione
Gestione commerciale	– Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)

Gestione beni e Acquisti

- Acquisti
- Affidamento incarichi professionali

15.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento, (**Allegato 4**), in particolare:
 - Comportamenti in materia tributaria.

16. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

16.1. Tipologia di reati

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a GIOTTO.

Con riferimento alla fattispecie di reato relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori ex art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001; in particolare, si ritiene attinente – sebbene con un rischio molto basso – la condotta di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) e di detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.).

Si rimanda all'Allegato 1 per il testo aggiornato del Decreto Legislativo 231/2001 e all'Allegato 2 per l'elenco esaustivo e aggiornato dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

16.2. I processi a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

<u>Macro Area</u>	<u>Processo</u>
Gestione commerciale	– Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)
Area Tecnica	– Gestione del servizio

16.3. Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Procedure preventive (**Allegato 6**) per i processi corrispondenti
- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento, (**Allegato 4**), in particolare:
 - o Comportamenti in materia di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.